



COMUNE DI POGGIBONSI

REGOLAMENTO

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Anno 2020

INDICE

PARTE I

Procedure di rilascio , rinnovo e revoca degli atti di concessione

- Art.1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni
- Art. 3 - Domanda di occupazione
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 - Obblighi del concessionario
- Art. 6 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 7 – Titolarità della concessione
- Art. 8 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 9 - Rinnovo della concessione
- Art. 10 - Commercio su aree pubbliche

PARTE II

Criteri di applicazione del canone di concessione / autorizzazione

- Art. 11 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 12 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 13 -Classificazione delle strade
- Art. 14 – Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 15 – coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone
- Art. 16- Modalità di applicazione del canone
- Art. 17 - Soggetto passivo
- Art. 18 - Agevolazioni
- Art. 19- Esenzioni
- Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Art. 22 - Riscossione coattiva

Art. 23 - Sanzioni

Art. 24 - Accertamenti e rimborsi

Art. 25 - Funzionario responsabile

Art. 26 - Disciplina transitoria

Art. 27 - Entrata in vigore

PARTE I

Procedure di rilascio , rinnovo e revoca degli atti di concessione

ARTICOLO 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini " occupazione " e " occupare " si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1), le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee e temporanee ricorrenti:

A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

C) sono temporanee ricorrenti le occupazioni aventi nel corso dell'anno una durata superiore a 6 mesi (180 giorni) e che si ripetono di anno in anno.

Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con unico provvedimento valido fino ad un massimo di 3 annualità, salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2) anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate nonché le occupazioni occasionali di durata inferiore a 3 giorni.. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

A) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

B) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ARTICOLO 3 **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Amministrazione Comunale indirizzata all'ufficio Tributi, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2) Qualora la domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico sia presentata da Associazioni o Enti senza fini di lucro per lo svolgimento di iniziative religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero, la validità della stessa si intende limitata ai 30 giorni successivi alla data di presentazione.

Nell'intento di disciplinare lo svolgimento di tali tipologia di iniziative, in modo tale che le stesse avvengano senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, sono previamente individuati i relativi posteggi ed aree cui all'allegato n.° 1 del presente regolamento

In ciascuna domanda di occupazione avanzata dalle Associazioni o Enti senza fine di lucro, potranno essere richiesti e assegnati contemporaneamente due soli posteggi per un massimo di due giorni consecutivi.

Nel caso di contestuale richiesta da parte delle Associazioni per l'assegnazione si seguirà il criterio cronologico;

Qualora pervenga all'Ente una richiesta da parte dell'Associazione di un posteggio già assegnato ad altra Associazione, la nuova postazione dovrà essere concordata con la Polizia Municipale nell'ambito di quelle di cui all'allegato 1 ed in via eccezionale in altra che la stessa Polizia Municipale potrà individuare nel rispetto della sicurezza della circolazione.

3. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta legale e contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o partita I.V.A.;

b) nel caso di condomini la domanda può essere sottoscritta dall'amministratore da un rappresentante degli stessi;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.

g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

h) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

4. L'occupazione di urgenza può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria – sussistendone i requisiti – per fronte a gravi situazioni d'urgenza e di emergenza o quando si tratta di lavori a tutela della pubblica incolumità. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata entro il giorno successivo lavorativo all'inizio dell'occupazione. Deve essere data immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Municipale. L'interessato ha l'obbligo di adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 del ss. Del c.d.s.

5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art 20 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente di Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

3. L'atto di concessione in bollo deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2);

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.
- f) versamento della cauzione la cui entità è stabilita dall'ufficio tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale , le aree e le strutture pubbliche. La cauzione , non fruttifera di interessi , resta vincolata all'espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
- g) rispettare le condizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico, in particolare è vietato:
 - 1) per gli ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi, utilizzare materiali aventi colorazione in contrasto con la tonalità di fondo della zona, o recanti vistose scritte pubblicitarie;
 - 2) per le tende utilizzare materiale, tessuti e colorazioni particolarmente vistose, con rilevanti scritte pubblicitarie;
 - 3) per le fioriere utilizzare materiale in contrasto con l'immagine urbana prevalente e più significativa della strada o della piazza;
 - 4) per le insegne a bandiera e per i mezzi pubblicitari appoggiati al suolo, utilizzare forme rilevanti, colori e disegni particolarmente vistosi e non in sintonia con l'immagine prevalente del contesto urbano in cui si inseriscono.

E' comunque fatta salva la necessità di ottenere le autorizzazioni edilizie, ove prescritto da norme di legge o regolamento

ARTICOLO 6

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato o parziale versamenti del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 7

Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente per cui non è consentita la cessione a terzi.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3) rilascia un nuovo atto di concessione.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nell'esercizio di attività, per le occupazioni di spazio pubblico con insegna commerciale e tende e queste rimangano inalterate, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

ARTICOLO 8

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per norme sopravvenute o per ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia: il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione in caso di occupazione temporanea, diversamente, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

ARTICOLO 9

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate per una sola volta, oltre la quale saranno dovute le spese di istruttoria.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee la proroga è ammissibile purché si provveda prima della scadenza della concessione al pagamento relativo al periodo di prolungamento dell'occupazione.

ARTICOLO 10

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda al vigente regolamento comunale recante la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

PARTE II

Criteria di applicazione del canone di concessione / autorizzazione

ARTICOLO 11

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Passi carrabili. Definizione:

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto; in tal caso il canone è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili.

- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero dall'ampiezza dell'apertura a fronte dell'immobile al quale si dà accesso per la profondità convenzionale di un metro.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate con riferimento al numero utenti;

- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascun di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.”;

c) Occupazione di aree destinate a parcheggi.

- Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

- Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, determinate con apposito atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto auto assegnato.

d) Occupazione di aree mercatali.

- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti.

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascun di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.
- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti od altri manufatti.

f) Occupazioni in particolari aree di interesse ed assegnate mediante bando pubblico

Per l'occupazione di aree o spazi pubblici mediante strutture fisse al suolo o mobili, individuate con apposito atto della Giunta Comunale sulla base di particolari caratteristiche di interesse sociale, economico, culturale, turistico o ambientale ed assegnate mediante bando pubblico, la misura del canone è stabilita nell'atto della Giunta che individua le aree o gli spazi e le caratteristiche tecniche specifiche di tali occupazioni.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett.b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio.

- Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq. nove (9) corrispondente al singolo posto - auto.
- Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
- L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.
- Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1), lett. c).

c) Occupazioni nei mercati settimanali.

- Per i mercati settimanali, individuati con specifici atti deliberativi, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

- per i posteggi assegnati ai produttori agricoli, in conformità dell'art. 11 comma 4 del Regolamento per il commercio sui Area Pubblica, per motivi legati alla stagionalità del prodotto, è possibile applicare la riduzione del canone Cosap fino ad un massimo di 15 mercati, a condizione che sia presentata adeguata autocertificazione da parte dell'operatore.

d) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al

ricovero di mezzi e persone.

- Per tali occupazioni è fissata una cauzione di € 1.000,00 per le attività circensi e di € 200,00 per gli spettacoli viaggianti

- Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

e) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

3. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

4. Per le occupazioni con trasloco si fissa una superficie minima di metri quadrati 20.

ARTICOLO 12

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune in base agli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe per la determinazione del canone per le diverse tipologie di occupazione sono indicate dall' art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato n. 2 al presente regolamento, sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, già determinato e approvato dalla Commissione edilizia per le stesse finalità connesse alla applicazione della TOSAP di cui al titolo II del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, che si intende integralmente ricompreso nel presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa di base.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1^a.
5. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura de 50% per cento rispetto alla 1^a.

ARTICOLO 14

Determinazione della misura di tariffa base

Le occupazioni disciplinate nel presente regolamento sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse determinate annualmente dall'organo competente ed applicate sulla base dei seguenti criteri:

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa annua è stabilita per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi;
- b) per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi la tariffa è applicata ad utenza, rivalutata annualmente in base all'indice Istat ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97..
- c) per le occupazioni di sottosuolo con soli serbatoi di qualsiasi genere, la tariffa è unica per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità e categoria di occupazione

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE E TEMPORANEE RICORRENTI

- a) per le occupazioni temporanee e temporanee ricorrenti di suolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno è stabilita per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.

ARTICOLO 15

Coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone

1. Sulla base di criteri indicati dall'art. 63 del D.L. 446/97 e stabiliti nell'art. 11 del Regolamento Comunale, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

1) TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

- a) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di suolo pubblico, quali chioschi, casotti, aree mercatali, parcheggi privati, passi carrabili, accessi anche a raso, pozzi e pozzetti di ispezione, esposizione di merci, mezzi pubblicitari, pensiline ecc.. appoggiati o infissi al suolo;
- b) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di soprassuolo pubblico, quali tende parasole, insegne, pensiline, cavidotti, elettrodotti e simili ecc., non appoggiati o infissi al suolo;

- c) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di sottosuolo pubblico, quali cavidotti, condotte e tubazioni interrato, cunicoli sotterranei, cisterne, serbatoi ecc..

COEFFICIENTI

- | | |
|-------------------|-------------|
| a) suolo pubblico | coeff. 1,00 |
| b) soprassuolo | coeff. 0,60 |
| c) sottosuolo | coeff. 0,50 |

2) VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETTIVITA'

Il coefficiente di valutazione del valore dell'area sottratto alla collettività è il valore per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 13 del presente regolamento.

Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella allegata (allegato 2) per ogni singola fattispecie di occupazione non può essere inferiore a 0,6 e superiore a 1,2

3) VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 13 del presente regolamento.

Il valore di cui al comma 1 determinato analiticamente nella tabella allegata (allegato n. 2) prevista per ogni singola fattispecie di occupazione non può essere inferiore a 0,5 e superiore a 1,5

4) PARTICOLARITA'

Coefficiente riferito a elementi positivi o negativi rispetto alla media da valutarsi o computarsi in casi straordinari

Coeff. da 0,80 a 2

- a) aspetti positivi - zone specifiche sotto l'aspetto dei servizi offerti dal Comune, eventi particolari
- b) aspetti negativi - quali strade interne alla viabilità, scarso flusso, ecc.

FORMULA DI CONTEGGIO DEL CANONE (Tariffa base x coefficiente di tipologia occupazione x coefficiente di valore area sottratta alla collettività x coefficiente valore economico retraibile dalla attività svolta x coefficiente di particolarità = canone annuo e/o giornaliero

ARTICOLO 16

Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento. La scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia entro il 31dicembre dell'anno in corso. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari ,con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, con esclusione dei cartelli pubblicitari e similari.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata al presente Regolamento, rapportato a giorno ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione. Alla scadenza può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente art. 9.

4. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene, ovvero in metri lineari. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa stabilita con atto di Giunta Comunale, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. La tariffa di cui al punto 5 sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Le occupazioni del suolo pubblico eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 %.

8. In occasione di festeggiamenti si applica il coefficiente di particolarità pari al massimo.

9. In caso di più occupazioni, ciascuna delle quali ha una superficie inferiore al mezzo metro quadrato, si prende come riferimento la somma delle superfici

ARTICOLO. 17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ARTICOLO. 18

Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 60% (sessanta per cento).

ARTICOLO 19

Esenzioni

Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:

- 1) le occupazioni occasionali del commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti
- 2) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- 3) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, Associazioni partecipate dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 4) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto; nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- 5) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
- 6) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione ;
- 7) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 8) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- 9) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 10) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- 11) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- 12) occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 13) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- 14) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 (tre) giorni, purché l'area occupata non ecceda il 20 metri;
- 15) sono esonerati dall'obbligo del pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- 16) le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone;
- 17) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentali, nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi.
- 18) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- 19) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni.
- 20) le occupazioni con tende ed insegne.
- 21) possono essere previste esenzioni in caso di gestione affidata a terzi di strutture comunali, anche parziali, previa disciplina sull'utilizzo degli spazi concessi in uso;
- 22) occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto di Giunta
- 23) esercizio di mestieri di girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore.
- 24) con delibera di G.C possono essere deliberate agevolazioni, fino alla totale esenzione, per le occupazioni situate in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.**
- 25) con apposita delibera della Giunta Comunale, è possibile prevedere agevolazioni fino all'esenzione di suolo pubblico quando si verificano situazioni di gravi calamità naturali e/o episodi di epidemia/pandemia.**

ARTICOLO 20

Versamento per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al comune o al concessionario del servizio entro 30 giorni dal rilascio della concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Il pagamento del canone va effettuato mediante utilizzo di apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali di uguale importo aventi scadenza il 30 aprile, il 31 agosto, il 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 516,46.

ARTICOLO 21

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4); come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore a € 516,46 lo stesso può essere corrisposto in tre rate entro i termini di validità della concessione.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del modulo di versamento, mediante versamento diretto.

ARTICOLO. 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D.14.4.1910, n. 639 o con le modalità di cui al D.P.R. 28.1.1988 N. 43.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1) è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

ARTICOLO. 23

Sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento, oltre 30 giorni, del canone o delle rate alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, con un minimo di € 10,33.

2. Il mancato o parziale pagamento del canone comporta il diniego di una nuova concessione. Per quanto concerne il commercio su area pubblica, in caso di mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario, il locatore del posteggio è obbligato in solido al pagamento.

3. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.L.vo 285/92; di considerare permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si devono presumere effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento o dalla data di scadenza dell'ultima concessione; nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 22 del presente Regolamento.

4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

ARTICOLO. 24

Accertamenti e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di tardivo, parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla data di riferimento del pagamento, le spese di notifica sono a carico del concessionario;

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

ARTICOLO 25

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi.

ARTICOLO 26

Disciplina generale

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate con il semplice pagamento, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni.